

# COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

## PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE

### Deliberazione della Giunta Comunale

N. 27 del Reg.	<b>OGGETTO:</b> Convenzione ex Art. 14 CCNL del 22.1.2004 con il Comune di Casalattico per l'utilizzo di dipendente comunale a tempo indeterminato – Istruttore Direttivo tecnico Cat. D sino al 31.12.2016.
Data 27.07.2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 18,40 in San Biagio Saracinisco, convocata dal Sindaco, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori :

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Dario Iaconelli	Sindaco	X	
Dott.ssa Mariarita Vettese	Assessore	X	
Sig. Franco Di Mascio	Assessore	X	

.....  
Partecipa il Segretario Dott.ssa Greco Claudia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione .

**OGGETTO:** Convenzione ex Art. 14 CCNL del 22.1.2004 con il Comune di Casalattico per l'utilizzo di dipendente comunale a tempo indeterminato – Istruttore Direttivo tecnico Cat. D sino al 31.12.2016.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del CCNL del 22.1.2004 – Comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'Ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6."

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

VISTO l'art. 19 del medesimo contratto, recante: "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali", che testualmente recita:

"1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo;"

ATTESO che l'Amministrazione Comunale di Casalattico ha richiesto con nota prot. n. 2023 del 21/07/2016 l'utilizzo del dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Comune, Geom. Rossi Bruno, Categ. D1/D6, presso il servizio tecnico del proprio ente per esigenze di direzione e coordinamento, mediante l'istituto del distacco a tempo parziale per 12 ore settimanali sino al 31.12.2016;

**DATO ATTO** che si è proceduto a dare assenso preventivo alla detta richiesta con nota sindacale prot. n. 2043 del 26.07.2016 per un utilizzo del dipendente nelle forme e nei modi indicati, a decorrere dalla data di sottoscrizione formale della convenzione;

**RITENUTO** di dare conferma con il presente atto al predetto utilizzo in convenzione ex art. 14 CCNL del dipendente Rossi Bruno, stabilendo la durata del rapporto di utilizzo congiunto dalla stipula della Convenzione e sino al 31.12.2016;

**DATO ATTO** che il personale interessato ha manifestato il proprio consenso ad effettuare le prestazioni richieste;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione composto da n. 8 (otto) articoli, mediante il quale sono stati disciplinati modalità e termini del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di San Biagio Saracinisco e Comune di Casalattico), la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**RITENUTA** propria la competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere favorevole: *Dott. Dario Iaconelli* .....

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta, si esprime parere favorevole: *Dott. Dario Iaconelli* .....

---

*Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;*

### **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di autorizzare** l'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Biagio Saracinisco, Geom. Rossi Bruno "Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico" di Categ. D1/D6, a prestare lavoro per una parte dell'orario d'obbligo, e precisamente per n. 12 ore settimanali, presso il Comune di Casalattico, secondo la disciplina di cui all'ex art. 14 del CCNL - Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, rubricate "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione" con decorrenza dalla data di formale stipula della convenzione e sino al 31/12/2016;
3. **di approvare** lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune Casalattico, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 8 (otto) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto** che si procederà alla formale sottoscrizione, da parte del Responsabile del Servizio in rappresentanza del Comune di Casalattico e del Comune di San Biagio Saracinisco, della Convenzione di cui al punto 2, previo espresso assenso del dipendente interessato;
5. **di incaricare** il Responsabile del Procedimento del settore amministrativo e finanziario, all'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, dando nel contempo atto che l'importo corrisposto alla predetta unità in relazione alla categoria di appartenenza e per le ore effettivamente prestate presso il Comune di Casalattico sarà oggetto di apposito rimborso a cadenza semestrale a cura dell'Ente utilizzatore come disposto all'art. 4 della Convenzione.

*Con successiva e separata votazione, a voti unanimi e palesi;*

### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, n.267.-

Approvato e sottoscritto :

**IL SINDACO**  
Dott. Dario Iaconelli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Greco Claudia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N. reg. Albo <sup>254</sup>...../

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 07-09-2016

Dalla Residenza comunale, li 07-09-2016

**Il Messo Comunale**  
Amedeo Buzzeo

---

**ESECUTIVITA'**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ..... TRASCORSI 10 GIORNI DALLA SU' INDICATA, DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO DELL'ADOZIONE, ESSENDO STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Dalla Residenza Comunale, li 07-09-2016

**Il Messo Comunale**  
Amedeo Buzzeo